

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Il primo diniego del Tribunale alla composizione negoziata***

di Emanuel Monzeglio

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

In seguito all'entrata in vigore, lo scorso 15 novembre, del nuovo istituto della composizione negoziata, è sopraggiunta **la prima ordinanza** in materia.

Infatti, il **Tribunale di Brescia**, con l'**ordinanza n. 17142/2021** ha dichiarato **inammissibile il ricorso**, ex [articolo 7 D.L. 118/2021](#), presentato da parte ricorrente per la conferma delle misure protettive di cui all'[articolo 6](#) del citato decreto.

La composizione negoziata della crisi prevede - **all'[articolo 6 D.L. 118/2021](#)** - la possibilità, da parte dell'istante, di richiedere l'adozione di **misure protettive del patrimonio**.

Tali misure sono attivabili laddove vi sia l'esigenza di **proteggere il patrimonio dell'imprenditore** da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative, mettendo, dunque, **a rischio il risanamento dell'impresa**, caposaldo della composizione negoziata.

Il tutto può avvenire con la **presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto** o con **successiva istanza** fatta pervenire tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio.

**L'istanza di applicazione delle misure protettive** del patrimonio deve essere **pubblicata** nel registro delle imprese **unitamente all'accettazione dell'incarico dell'esperto**.

Dal **giorno della pubblicazione** i creditori **"non possono acquisire i diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa"** ([articolo 6, comma 1, D.L. 118/2021](#)).

Inoltre, prosegue il **comma 4**, dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle

trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza **dichiarativa di fallimento non può essere pronunciata**.

Unitamente al ricorso, l'imprenditore deve **depositare la documentazione** richiesta dal **comma 2 dell'articolo 7**.

È bene precisare che nel "percorso" di composizione negoziata della crisi **non vi è l'esigenza** di ricorrere al Tribunale, in ragione del fatto che il contesto del nuovo strumento non è quello delle procedure concorsuali e che la caratteristica "principale" è proprio quella di giungere ad una **ristrutturazione precoce**. A tal proposito le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e **la competenza dell'esperto** risanatore, che ne **facilita** la conduzione e, contemporaneamente, ne verifica l'utilità.

Nell'ambito delle **misure premiali**, posto che per il prodursi di tali effetti protettivi è sufficiente la **pubblicazione dell'istanza**, è necessario, tuttavia, **l'intervento di "consolidamento" dell'autorità giudiziaria**. Invero, l'efficacia delle misure in esame è subordinata alla **contestuale presentazione del ricorso** al Tribunale, del luogo dove la società ha la sede principale ([articolo 9 L.F.](#)), **lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto**, chiedendo la **conferma o la modifica delle misure protettive**.

L'intervento di **stabilizzazione del giudice**, nel rispetto della linea voluta dalla composizione negoziata, è improntato a **celerità e deformalizzazione**, a condizione che sia **pubblicata** nel registro delle imprese **sia l'istanza di applicazione delle misure che l'accettazione dell'esperto**, nonché l'annessa documentazione.

Nel caso in esame, come indicato in premessa, il **ricorrente proponeva ricorso ex [articolo 7 D.L. 118/2021](#)** chiedendo la conferma delle misure protettive di cui sopra oltreché l'inibitoria alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, essendone pendenti tre, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di **composizione negoziata**. A fondamento dell'istanza, lo stesso ha allegato la dichiarazione di **rinuncia alla domanda di concordato preventivo**, in precedenza presentata, specificando che il Tribunale **non** aveva ancora assunto alcun **provvedimento di improcedibilità** di tale domanda oggetto di rinuncia.

Il giudice di legittimità ha ribadito che, per la concessione delle misure protettive, è necessario che **il ricorso sia presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto** e soprattutto che sia **allegata l'accettazione dell'incarico**. Infatti, il percorso della composizione negoziata può dirsi effettivamente avviato solamente con l'accettazione da parte dell'esperto.

Nella fattispecie, il Tribunale di Brescia riteneva **inammissibile il ricorso presentato**, in quanto allo stato attuale il ricorrente si era **limitato** a chiedere, al segretario generale della CCIAA competente, la **sola istanza di nomina dell'esperto**, mentre **non risultava ancora pervenuta né la nomina né tantomeno la sua accettazione**. È stato chiarito, altresì, che il tessuto normativo del D.L. 118/2021 non consente di individuare alcuno spazio per un **intervento sostitutivo del**

**giudice** rispetto al **potere di nomina** riservato alle commissioni istituite ai sensi dell'**articolo 3, comma 6**. In sostanza, se la commissione non ha ancora nominato l'esperto risanatore, il Tribunale nulla può fare in merito. Inoltre, il ricorso **era comunque da ritenersi inammissibile** anche a cagione **dell'incompleta documentazione allegata ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, D.L. 118/2021](#)**.

Prosegue il giudice adito delucidando che, in ogni caso la stessa domanda di nomina dell'esperto **"parrebbe doversi scontrare"** con il **limite di accesso alla composizione negoziata** individuato ai sensi dell'**[articolo 23, comma 2, D.L. 118/2021](#)**, ovvero nella pendenza del procedimento interrotto non era ancora seguita la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato.

A tal fine è stata richiamata la giurisprudenza di merito esplicitando come, anche se non vi sia ormai dubbio che la **domanda di concordato preventivo possa essere rinunciata unilateralmente** da parte del proponente (**Corte di Cassazione, n. 25479/2019**), appare condivisibile che il semplice deposito della dichiarazione di rinuncia non implica che il procedimento di concordato preventivo venga automaticamente cessato, essendo **necessario il provvedimento di improcedibilità da parte del Tribunale (Corte di Cassazione, n. 27939/2020)**.